

ADDENDUM
a modifica ed integrazione del vigente

CONTRATTO DI PROGRAMMA
PER GLI INVESTIMENTI E LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE IN CONCESSIONE
A FERROVIENORD S.P.A.
così come integrato e modificato dagli aggiornamenti del
28 DICEMBRE 2017, 23 LUGLIO 2018 E 31 LUGLIO 2019

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FERROVIENORD S.p.A.

RELATIVO AL PERIODO 28/07/2016 - 31/12/2027

Modifica e aggiornamento del Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie sulla rete in concessione sottoscritto il 28 luglio 2016 e aggiornato il 28 dicembre 2017, il 23 luglio 2018 e il 31 luglio 2019 (l.r. n. 11/2009).

Articolo 1: "Integrazione premesse"

Le **premesse** vengono integrate come di seguito:

VISTI:

- la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la L.R. 18 del 07 agosto 2020 "Assestamento al Bilancio 2020/2022" che hanno stanziato l'importo di € 15.000.000,00 in favore del progetto di potenziamento del Nodo di Bovisa sul capitolo n. 14401 del Bilancio regionale;
- il Decreto della Direzione Generale dei Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e del Trasporto Pubblico Locale n. 286 dell'8 ottobre 2020 – registrato alla Corte dei Conti con protocollo n. 3410 del 25 ottobre 2020 – con il quale il Direttore Generale approva la rimodulazione degli interventi di cui all'allegato 3 dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 422/97 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione LOMBARDIA, in data 12 novembre 2002, e successivo accordo di programma integrativo del 14 marzo 2011 secondo la nuova programmazione degli interventi di cui trattasi deliberata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. XI/383 del 23/07/18;

RILEVATO che:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione n. 56 del 1° dicembre 2016 ha determinato la dotazione finanziaria del Patto per la Regione Lombardia a valere su risorse FSC 2014-2020 in 718.700.000 euro;
- il Patto prevede il finanziamento dei progetti mediante risorse nazionali, regionali e dell'Unione Europea, attivando sul territorio lombardo 10.745.720.273 euro, di cui 718.700.000 euro a valere sul FSC 2014-2020 e impegnando, nella sua attuazione, le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
- nell'allegato A del Patto sono identificate le aree tematiche, gli interventi e le relative risorse; nell'ambito dell'Area tematica "Infrastrutture" sono previsti, in particolare:
 - 35.000.000 euro a valere su risorse FSC 2014-2020 da destinarsi a interventi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie ex concesse (rete Ferrovienord);

- 80.000.000 euro a valere su risorse FSC 2014-2020 da destinarsi al collegamento ferroviario terminal T2 Malpensa – Gallarate;

RICHIAMATI:

- la "Call for Proposals Concerning Projects of common interest under the connecting europe facility in the field of trans-european transport network multi-annual work programme 2014-2020 cef transport 2019 - general envelope on the basis of the commission implementing decision c(2019)7303 of 16 october 2019 – annex I" a cui FERROVIENORD SpA ha partecipato per ottenere parte del cofinanziamento necessario alla realizzazione del collegamento del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa con la linea ferroviaria del Sempione a Gallarate;
- la "COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision C(2014)1921 establishing a Multi-Annual Work Programme for financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) - Transport sector for the period 2014-2020" del 16 ottobre 2019, che, con la linea di finanziamento "(a) budget line 06020101: Removing bottlenecks, enhancing rail interoperability, bridging missing links and improving cross-border sections: EUR 8.469.927.065,00 out of which, for Programme Support Actions: EUR 82.993.815.00", concede il cofinanziamento al progetto di collegamento del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa con la linea ferroviaria del Sempione a Gallarate per un importo pari a € 55.937.000,00;
- il GRANT AGREEMENT under the Connecting Europe Facility (Cef) - Transport Sector - Agreement n. INEA/CEF/TRAN/M2019/2112418, Action n: 2019-IT-TM-0167-W che rappresenta l'atto di convenzione sottoscritto da INEA (Innovation and Networks Executive Agency), FERROVIENORD S.p.A e SEA per l'impegno al cofinanziamento della Comunità Europea e SEA per la realizzazione del collegamento del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa con la linea ferroviaria del Sempione a Gallarate;

VISTE:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ha riservato per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per un totale di 1 miliardo di euro, rinviando l'identificazione delle opere a successivi provvedimenti ministeriali;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria" che ha previsto gli organi preposti all'organizzazione e all'attuazione dei Giochi istituendo in particolare il Consiglio

olimpico congiunto Milano Cortina 2026, il Comitato organizzatore e la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a con lo scopo, quest'ultima, di realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, le opere di accessibilità individuate;

- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" che prevede, tra gli altri, investimenti per interventi destinati ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- la DGR n. XI/ 3674 del 13/10/2020 con la quale la Giunta regionale formula favorevole volontà di intesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, - sulla proposta di decreto interministeriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle opere infrastrutturali e di assegnazione delle relative risorse per le Olimpiadi Milano - Cortina 2026;

RICHIAMATO l'articolo 4 comma 15 della l.r. 15/2019 per il finanziamento di un mezzo bimodale per il servizio di soccorso e antincendio sulle linee merci ferroviarie, connesse al tunnel del Gottardo, in particolare sulla linea Luino - Gallarate, con il quale è autorizzato nel 2020 un contributo massimo di € 1.000.000,00. cui si provvede con le risorse stanziato alla missione 10 'Trasporti e diritto alla Mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2019-2021. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il beneficiario, i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo che può essere pari al costo del mezzo nel limite del contributo concesso.

RICHIAMATE altresì:

- la D.G.R. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 che approva il "Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, comma 4) - 33° provvedimento" con cui è stato stanziato complessivamente l'importo di € 371.730.000,00 in favore di FERROVIENORD SpA per interventi di potenziamento infrastrutturale, di ammodernamento tecnologico, di eliminazione di passaggi a livello e di interventi per la sicurezza con un programma di erogazione delle risorse riferito alle annualità 2021/2027;
- la D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 "Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica" che aggiorna il "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla Deliberazione n. XI/3531 del 05/08/2020 e approva gli Allegati 1, 2, 3 e 4, stabilendo che:
 - il finanziamento assegnato a FERROVIENORD SpA è complessivamente pari a € 371.530.000,00;
 - nell'Allegato 1 sono identificati gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021/2026 nonché le amministrazioni pubbliche e i soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti stessi;

- nell'Allegato 3 sono identificati gli interventi con finanziamenti nelle annualità 2021/2027 e sono altresì indicati i soggetti pubblici nonché le amministrazioni pubbliche beneficiari dei finanziamenti stessi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il Decreto n°04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
- la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
- la Disposizione di Esercizio di FERROVIENORD n.2/2020;

VISTI gli aggiornamenti del presente Contratto di Programma del 28 dicembre 2017, approvato con D.G.R. n. X/7645, del 23 luglio 2018, approvato con DGR n. XI/383 e del 31 luglio 2019 approvato con DGR n. XI/2054 disposti per apportare modifiche ed integrazioni all'articolo del "Contratto di Programma per gli Investimenti e le Manutenzioni Straordinarie sulla Rete Ferroviaria Regionale in Concessione a Ferrovienord S.p.a.", nonché per inserire, nella programmazione delle opere, i nuovi finanziamenti resisi disponibili;

Articolo 2 "Soppressione premessa"

La premessa: "VISTI altresì i Decreti dirigenziali (d.d.u.o.) n. 3895 del 10 settembre 2010 e n. 3898 del 19 aprile 2010, con i quali, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2007 – 2013 – Asse III "Mobilità Sostenibile", sono state co-finanziate alcune opere, previste nel Programma di Interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);"

viene soppressa perché tutti gli interventi finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2007 – 2013 – Asse III sono conclusi e pertanto sono espunti dal Contratto di Programma.

Articolo 3 "Modifiche all'articolo"

L'articolo 4 (Interventi previsti) è così sostituito:

1. Gli interventi previsti dal Contratto si articolano nei seguenti gruppi:

A. PARTE 2 – INTERVENTI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO:

- a) gli interventi finanziati e in corso di realizzazione, elencati nella PARTE 2 – Tabella A1 allegata;
- a bis) le opere concluse e collaudate per le quali è da perfezionare la rendicontazione finale e il conseguente saldo dell'appalto, elencati nella PARTE 2 – Tabella A2 allegata;
- b) gli interventi programmati dotati di totale o parziale copertura finanziaria a carico di Regione, elencati nella PARTE 2 – Tabella B1 allegata;
- b bis) gli interventi che fanno parte del "Programma degli interventi per la ripresa economica", elencati nella PARTE 2 – Tabella B2 allegata;
- c) gli interventi al momento totalmente privi di copertura finanziaria e per i quali è stata indicata soltanto una stima dei costi, da realizzarsi solo in caso di reperimento delle necessarie risorse, elencati nella PARTE 2 – Tabella C allegata;
- d) i nuovi interventi inerenti la sicurezza ferroviaria, facenti parte del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (detto FSC 2014-2020), per i quali Regione, all'art. 15 della citata Convenzione sottoscritta il 10 ottobre 2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ferrovienord Spa, elencati nella PARTE 2 – Tabella D allegata;
- e) l'intervento di potenziamento infrastrutturale legato alla realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione T2 all'interno del sedime aeroportuale di Malpensa con la linea RFI del Sempione MXP-AT RAILINK elencato nella PARTE 2 – Tabella E allegata;
- f) gli interventi per il miglioramento della sicurezza, facenti parte del Patto per la Lombardia ed elencati nella PARTE 2 – Tabella F allegata;
- g) gli interventi di messa in sicurezza per le ferrovie non interconnesse, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIT n.30 del 1° febbraio 2018, elencati nella PARTE 2 – Tabella G allegata;
- h) gli interventi di potenziamento ferroviario della linea Brescia – Iseo – Edolo facenti parte del Patto per la Lombardia ed elencati nella PARTE 2 – Tabella H allegata;

i) comma soppresso;

B. PARTE 3 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE:

- a) gli interventi di Manutenzione Straordinaria, elencati nella PARTE 3 -Tabella A allegata – programmati nel Piano degli interventi fino al 2023 e finanziati con fondi regionali autonomi;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria che fanno parte del "Programma degli interventi per la ripresa economica", elencati nella PARTE 3 -Tabella B allegata;
- c) gli interventi di manutenzione straordinaria al momento totalmente privi di copertura finanziaria e per i quali è stata indicata soltanto una stima dei costi,

da realizzarsi solo in caso di reperimento delle necessarie risorse, elencati nella PARTE 3 – Tabella C allegata.

2. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria sulla Rete sono esclusi dal presente Contratto perché disciplinati dal Contratto di Servizio.

L'articolo 6 (Durata) è così sostituito:

1. Il presente Contratto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027.
2. *comma soppresso*

L'articolo 7 (Aggiornamenti: tempi e modalità) è così sostituito:

1. L'aggiornamento della programmazione degli interventi di sviluppo e ammodernamento infrastrutturale del Contratto di Programma contenuta negli allegati (PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, PARTE 2 – Tabella B2, PARTE 2 – Tabella C, PARTE 2 – Tabella D, PARTE 2 – Tabella E, PARTE 2 – Tabella F, PARTE 2 – Tabella G e PARTE 2 – Tabella H) avviene:
 - a) obbligatoriamente con una periodicità almeno quinquennale ai sensi dell'art. 4 della Concessione;
 - b) quando la Regione ravvisa la necessità di modificare il Programma degli interventi, riconosciuti necessari in accordo tra le Parti, o in conseguenza alla disponibilità di nuove risorse finanziarie che renda possibile l'attivazione di nuovi progetti anche indicati in PARTE 2 – Tabella C;
 - c) in seguito a sopravvenute disposizioni normative in materia, ove richiesto;
 - d) con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, limitatamente al passaggio degli interventi dalla PARTE 2 – Tabella B1 alla PARTE 2 – Tabella A1, ovvero dalla PARTE 2 – Tabella A1 alla PARTE 2 – Tabella A2, per tutte le variazioni che mostrino le evoluzioni e i passaggi di fase tra progettazione e attuazione dei singoli interventi. Con analoga cadenza, gli interventi completati sono rimossi dalla PARTE 2 – Tabella A2.
2. Gli aggiornamenti di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente vengono approvati dalla Giunta regionale. Gli aggiornamenti di cui al punto d) avvengono con provvedimento del dirigente regionale competente, trattandosi non già di modifica della programmazione e dell'allocazione delle risorse, quanto di mero aggiornamento formale degli elenchi degli interventi suddivisi nelle PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2 e PARTE 2 – Tabella B1 per avanzamento delle progettazioni e delle fasi esecutive.
3. La revisione o l'aggiornamento della pianificazione e programmazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria, di cui all'art. 4 comma 1 lettera d), sono approvati con provvedimento del dirigente regionale competente:
 - a) obbligatoriamente con una periodicità triennale allo scadere della precedente programmazione;

e, ove necessario:

- b) in caso di mancato avvio o completamento dei lavori previsti dal programma nelle annualità di riferimento, con conseguente riprogrammazione nelle annualità successive;
 - c) per disposizioni che apportino variazioni alle risorse previste dal presente Contratto, fermo restando la copertura per gli interventi in fase di esecuzione o di avvio;
 - d) per nuovi obblighi di servizio e/o di esercizio derivanti da nuova normativa di settore o nel caso in cui fossero emanate nuove prescrizioni;
 - e) per il verificarsi di eventi di forza maggiore che determinino un danno o l'indisponibilità dell'infrastruttura.
4. È possibile l'aggiornamento dei contenuti del Contratto, su richiesta di una delle parti, anche limitatamente ad ambiti specifici e per i quali se ne ravvisi la necessità.
5. Regione si riserva il diritto di recesso anticipato dal Contratto, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno un anno prima, in caso di mutamento della compagine societaria del Concessionario che determini un cambio del controllo dello stesso o di sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

L'articolo 8 (Programma degli interventi) è così sostituito:

1. Gli interventi oggetto del presente Contratto sono quelli individuati nella PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, PARTE 2 – Tabella B2, PARTE 2 – Tabella C, PARTE 2 – Tabella E, PARTE 2 – Tabella F, PARTE 2 – Tabella G e PARTE 2 – Tabella H che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Gli interventi, di cui alle tabelle PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella A2, PARTE 2 – Tabella B1, vengono ricondotti alle seguenti categorie:
 - a) **Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale:** interventi di potenziamento consistenti nella realizzazione di nuovi tratti di binari (di linea o di stazione) nonché l'adeguamento tecnologico degli impianti ferroviari;
 - b) **Ammodernamento e accessibilità stazioni:** interventi di riqualificazione delle stazioni esistenti (specialmente negli ambiti di fruizione diretta dei viaggiatori – sale di attesa, locali per viaggiatori) e loro pertinenze comprendenti anche opere che ne favoriscano l'accessibilità, nonché nuove aree di interscambio connesse alle stazioni e funzionali ai fruitori del servizio ferroviario.
 - c) **Eliminazione passaggi a livello:** opere che consentono l'eliminazione dei passaggi a livello più critici ancora esistenti sulla rete ferroviaria regionale finalizzati alla regolarità e sicurezza nonché alla velocizzazione del servizio.
 - d) **Altri interventi connessi:** interventi non ricadenti nelle precedenti tipologie per la risoluzione di problematiche puntuali, ovvero forniture di tecnologie e macchinari di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a).

3. Nella PARTE 2 – **Tabella A1** sono indicate le opere per le quali sono in corso le procedure di gara d'appalto, le opere in corso di realizzazione e le opere in fase di collaudo.
- 3 bis Nella PARTE 2 – **Tabella A2** sono indicate le opere concluse e collaudate per le quali è da perfezionare la rendicontazione finale e il conseguente saldo dell'appalto, elencati nella PARTE 2 – Tabella A2 allegata.
4. La PARTE 2 – **Tabella B1** declina il nuovo programma articolandolo in tre livelli di priorità, denominati di prima, seconda e terza fase, così da tenere conto della loro valenza strategica e funzionale, rispetto agli obiettivi di efficientamento del servizio ferroviario regionale e della loro condivisione col territorio. All'interno di ciascuna categoria, gli interventi sono attuati nel rispetto del relativo livello di priorità.
- A pari categoria e livello di priorità, Regione segnala gli interventi con precedenza di attuazione. Per ciascun intervento, Regione dà mandato a FERROVIENORD di avviare la progettazione, mediante un "Documento di indirizzo per la progettazione" che indichi gli obiettivi funzionali da raggiungere.
- 4 bis La PARTE 2 – **Tabella B2** rappresenta il programma degli interventi che fanno parte del "Programma degli interventi per la ripresa economica" suddivisi in due sottogruppi:
- Tabella B2.A: interventi previsti nell'Allegato 1 della DGR n. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 con finanziamento nelle annualità 2021-2023;
 - Tabella B2.B: interventi previsti nell'Allegato 3 della DGR n. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 per i quali viene identificato il finanziamento regionale complessivo ma l'assegnazione ai soggetti pubblici è demandata a deliberazioni successive a seguito della predisposizione del cronoprogramma di spesa da parte del beneficiario;
5. Nel caso dei progetti di cui alla categoria C – comma 2 – "Eliminazione di passaggi a livello", in considerazione delle ricadute positive e dirette sui territori, la copertura finanziaria può essere assicurata anche con la compartecipazione delle Amministrazioni locali. L'entità della quota di compartecipazione costituisce elemento qualificante nella classificazione di priorità degli interventi, purché tale quota sia almeno pari al 20% della copertura finanziaria. Le risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni locali per la suddetta compartecipazione sono erogate a FERROVIENORD da Regione Lombardia.
6. La PARTE 2 – Tabella C contiene i nuovi interventi da realizzarsi qualora si rendano disponibili nuove risorse ovvero economie derivanti dalla realizzazione degli interventi di PARTE 2 – Tabella A2 e PARTE 2 – Tabella B1.
7. La PARTE 2 del Contratto di Programma è composta anche dalle seguenti tabelle:
- **Tabella D:** nuovi interventi inerenti la sicurezza ferroviaria, facenti parte del Piano Operativo FSC 2014-2020;

- **Tabella E:** intervento di potenziamento infrastrutturale legato alla realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione T2 all'interno del sedime aeroportuale di Malpensa con la linea RFI del Sempione MXP-AT RAILINK;
- **Tabella F:** interventi per il miglioramento della sicurezza, facenti parte del Patto per la Lombardia di cui alla Delibera CIPE n.56/2016
- **Tabella G:** interventi di messa in sicurezza per le ferrovie non interconnesse, i cui finanziamenti sono stati assegnati a Regione Lombardia con il Decreto del MIT n.30 del 1° febbraio 2018;
- **Tabella H:** interventi di potenziamento della Linea ferroviaria regionale Brescia – Iseo – Edolo facenti parte degli "ulteriori interventi" finanziati con risorse del Patto per la Lombardia, destinati nello specifico alla provincia di Brescia e al Comune capoluogo, di cui alla già citata DGR X/7587 del 18 dicembre 2017;

L'articolo 9 (Poteri e compiti della Regione) è così sostituito:

1. Regione, in qualità di soggetto concedente della rete ferroviaria regionale:
 - a) individua gli interventi infrastrutturali finalizzati a consentire l'attuazione e lo sviluppo del servizio regionale programmato e le relative priorità sulla base degli atti di programmazione regionale, di cui alla PARTE 2 – Tabella A1, PARTE 2 – Tabella B1, PARTE 2 – Tabella B2, PARTE 2 – Tabella C, PARTE 2 – Tabella D, PARTE 2 – Tabella E, PARTE 2 – Tabella F, PARTE 2 – Tabella G e PARTE 2 – Tabella H.
 Per la tabella ~~PORTE 2 – Tabella A~~ e PARTE 2 – Tabella B1, nell'ambito degli interventi ricadenti nella medesima priorità, individua altresì i progetti a cui dare precedenza di attuazione, in relazione alle valutazioni di ordine tecnico, amministrativo e programmatico correlate all'intervento stesso, coerentemente con le disponibilità del bilancio regionale;
 - b) individua le risorse e le modalità di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
 - c) dà mandato a FERROVIENORD di procedere con la progettazione degli interventi a seguito della redazione da parte di Regione del "***Documento di indirizzo per la progettazione***" a fronte delle determinazioni assunte con le azioni di cui ai punti a) e b);
 - d) svolge attività per la concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali sulla programmazione e realizzazione degli interventi;
 - e) acquisisce intese, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o assensi comunque denominati anche attraverso l'istituto della Conferenza di Servizi;
 - f) finanzia gli interventi di cui alla predetta PARTE 2 – Tabella C, qualora si rendano disponibili nuove risorse oppure economie derivanti da risparmi sulla realizzazione degli interventi di PARTE 2 – Tabella A1 e PARTE 2 – Tabella B1;
2. Regione esercita tutte le attività necessarie per:
 - a) verificare l'avanzamento degli interventi in conformità alla programmazione, in tutte le fasi di attuazione: progettazione di fattibilità tecnico-economica,

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, appalto, realizzazione e collaudo;

- b) monitorare le fasi di approvazione, acquisizione delle autorizzazioni, acquisizione delle aree, gestione delle interferenze. A tale proposito si specifica che l'autorizzazione paesaggistica, ove necessaria, è da acquisirsi contestualmente al permesso di costruire e non preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo da parte di Regione;
- c) monitorare le fasi di realizzazione delle opere, anche con sopralluoghi sulla rete e nei cantieri;
- d) validare i progetti di fattibilità tecnico – economica in linea funzionale in seguito a valutazione dell'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi programmati, nonché i costi delle opere;

3. Regione inoltre:

- a) ove siano disponibili più proposte realizzative alternative, valuta tali proposte d'intesa con FERROVIENORD, individuando la migliore alternativa e formalizzandone la scelta eventualmente aggiornando il Documento di indirizzo per la progettazione;
- b) ove un soggetto terzo prevedesse di realizzare, con fondi propri ovvero con risorse regionali stanziare ad hoc ed extra Contratto di Programma, interventi interferenti con la rete ferroviaria regionale, esamina le proposte progettuali, valutandone:
 - la coerenza e la compatibilità con le infrastrutture ferroviarie interferite e con tutti gli aspetti di natura ferroviaria ad esse legati;
 - il rispetto degli obiettivi derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale in termini di servizio ferroviario, di garanzia delle aree di interscambio tra auto e SFR nonché di interscambio TPL/SFR;
 - la congruità delle proposte rispetto alle opere infrastrutturali già realizzate o già pianificate e da realizzare con finanziamenti pubblici;
 - la congruenza delle opere proposte con gli strumenti di programmazione regionale a lungo termine (PTR e PRMT);
 - la congruenza con gli aggiornamenti delle previsioni di sviluppo infrastrutturale di rilevanza sovralocale;

ed esprime parere, avvalendosi della collaborazione di FERROVIENORD;

- c) approva i progetti definitivi, ivi inclusi i quadri economici predisposti e sviluppati da FERROVIENORD.
- d) dichiara la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità per la realizzazione delle opere ogniqualvolta si renda necessario, delegando al concessionario i relativi poteri espropriativi e la competenza all'adozione degli atti conseguenti;
- e) valuta la rispondenza del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo, sulla base della relazione di rispondenza redatta da FERROVIENORD, con riferimento alla sua funzionalità per il servizio ferroviario e alla fruizione da parte dei viaggiatori, e del relativo quadro economico. Approva altresì il quadro economico del progetto esecutivo qualora difforme dal progetto definitivo. In coerente estensione con quanto previsto dall'art. 8 comma 8

del Regolamento regionale n.11/2002, per tali validazioni e/o approvazioni è fissato il termine di 60 gg;

- f) approva i progetti esecutivi relativi a interventi esclusivamente ferroviari ovvero tecnologici secondo le regole previste per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 14 comma 2 lettera d);
- f bis.) approva i progetti relativi alla fornitura di materiali, sistemi tecnologici e/o macchinari specifici di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a, predisposti secondo le regole previste per gli interventi di manutenzione straordinaria come da articolo 16 comma 3, entro 60 giorni;
- f ter.) approva i progetti esecutivi relativi ad interventi e/o opere assimilabili a quelli di carattere manutentivo che, per costo di investimento o disponibilità di risorse, vengano annessi alla presente PARTE 2, secondo le regole previste per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 14 comma 2 lettera d) e all'articolo 16;
- g) facendo riferimento al quadro economico approvato, eroga le risorse finanziarie sulla base della verifica dei seguenti documenti ~~dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa~~ presentati da FERROVIENORD:
 - Stato Avanzamento Lavori;
 - Certificati di Pagamento;
 - fatture di FERROVIENORD;
 - fatture per lavori in economia ed esclusi dall'appalto (eventuali);
 - fatture per rilievi e accertamenti indagini;
 - fatture per adeguamento pubblici servizi;
 - fatture o atti di condivisione per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
 - fatture per incarichi professionali esterni: spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
 - fatture per accantonamenti artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016;
 - fatture e/o ricevute per eventuali altre somme da riconoscere a Enti terzi in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento (esempio: compensazioni ambientali di natura monetaria, contributi monetari verso altri enti, altre prescrizioni);

Regione si riserva la facoltà di convocare un audit annuale al fine di verificare la documentazione tecnica e amministrativa conservata agli atti da FERROVIENORD;

- h) acquisisce al patrimonio indisponibile regionale o demaniale i beni funzionali all'esercizio ferroviario derivanti dalla realizzazione degli interventi;
- i) autorizza, su richiesta di FERROVIENORD, la dismissione dei beni non più utilizzati o utilizzabili per l'esercizio ferroviario;
- j) sviluppa e mette a disposizione del Concessionario un database corredato di applicativo software per il monitoraggio degli interventi denominato Ferronet;

- k) si riserva la facoltà di partecipare alle verifiche e alle prove funzionali sulla rete e sui relativi interventi;
 - l) *comma soppresso*;
 - m) si riserva la facoltà di effettuare indagini o visite ispettive nei casi in cui si verifichino situazioni critiche o inconvenienti d'esercizio.
4. A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dell'appalto e della comunicazione del ribasso d'asta da parte di FERROVIENORD, Regione ~~approva~~ prende atto del Quadro Economico conseguente.
 5. Fermo restando l'obbligo di FERROVIENORD, in quanto stazione appaltante, di gestire le variazioni in corso d'opera nei casi e nei limiti previsti dal Codice dei Contratti, Regione, con provvedimento dirigenziale, esprime parere vincolante ai fini del finanziamento sulle varianti e/o opere aggiuntive che non siano parte del progetto approvato, nell'ambito di interventi infrastrutturali già appaltati e in corso di realizzazione, che comportino variazioni sostanziali sulla funzionalità delle opere ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al quadro economico approvato.
 6. Fermo restando l'obbligo di FERROVIENORD di gestire le riserve degli appaltatori nei casi e nei limiti previsti dal Codice dei contratti, Regione, con provvedimento dirigenziale, esprime parere vincolante ai fini del finanziamento ~~sulle proposte di definizione delle relative controversie~~, qualora la proposta economica di definizione bonaria delle riserve comporti un maggiore costo rispetto alla specifica voce del quadro economico approvato, autorizzando di conseguenza un nuovo quadro economico;
 7. Le attività di Regione riguardo la validazione e l'approvazione dei progetti sono normate dal Regolamento regionale n. 11 del 26 novembre 2002. Qualora dovessero occorrere modifiche e/o integrazioni al suddetto Regolamento, le stesse si intendono recepite senza soluzione di continuità all'atto della loro approvazione.

L'articolo 10 (Compiti e impegni del Concessionario) è così sostituito:

1. FERROVIENORD, in qualità di Concessionario della rete ferroviaria regionale, ha il compito di svolgere le attività di progettazione, stazione appaltante, autorità espropriante, direzione lavori, collaudo e messa in esercizio degli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete ferroviaria regionale, inseriti nel Contratto di Programma.
- 1 bis. FERROVIENORD, in qualità di stazione appaltante, ha l'obbligo di progettare e adottare gli opportuni provvedimenti per la protezione della rete in fase di cantiere mediante squadre di scorta in ottemperanza alle normative ANSF. A tal fine, in sede di progettazione degli interventi, predisporrà specifico elaborato di progetto da consegnare a Regione Lombardia con la stima dei costi relativi alle squadre di scorta per la protezione dello specifico cantiere, il cui importo verrà riportato nel Quadro Economico delle opere (voce 15 c del quadro tipo di cui all'articolo 11 comma 3).
2. FERROVIENORD esercita attività di alta sorveglianza laddove vengano realizzati interventi interferenti con la rete ferroviaria regionale da soggetti terzi e ha la facoltà di svolgere, tutte o in parte, le medesime attività del comma precedente

per interventi finanziati da soggetti terzi secondo quanto previsto all'articolo 9 comma 3 lettera b) del presente Contratto.

3. FERROVIENORD è tenuta in particolare a:

- a) attenersi alle priorità e precedenza di attuazione indicate da Regione nella redazione dei progetti e nella realizzazione delle opere;
- b) dare avvio alle attività di progettazione degli interventi a seguito del Documento di indirizzo per la progettazione, trasmettendo a Regione il cronoprogramma delle prestazioni di dette attività fino all'espletamento di tutte le procedure di affidamento dei lavori;
- c) uniformare i progetti alle prescrizioni contenute nei provvedimenti approvativi emanati da Regione;
- d) adottare le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività volte all'adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto e garantire la piena efficacia ed utilizzabilità delle opere infrastrutturali oggetto di investimento;
- e) utilizzare e aggiornare il database attraverso l'applicativo Ferronet messo a disposizione da Regione per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'approvazione e realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di Programma;
- f) sottoporre a Regione per l'approvazione il quadro economico conseguente agli esiti degli affidamenti effettuati con indicazione dei relativi ribassi d'asta conseguiti;
- g) comunicare a Regione le varianti e/o opere aggiuntive nell'ambito di interventi infrastrutturali già appaltati e in corso di realizzazione, che comportino variazioni sulla funzionalità delle opere ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al quadro economico approvato;
- h) informare Regione dell'insorgere di eventuali contenziosi e comunicare gli atti adottati per la relativa risoluzione.

4. FERROVIENORD, nella redazione dei progetti, è tenuta ad effettuare le seguenti valutazioni/verifiche riguardo:

- a) le ricadute sulla funzionalità del servizio ferroviario derivanti dalla realizzazione degli interventi e i miglioramenti e/o le innovazioni sul modello di esercizio rese possibili dagli interventi, predisponendo qualora necessario, gli schemi di capacità resa disponibile dai nuovi interventi;
- b) la quantificazione dei costi e/o dei risparmi in spesa corrente, indotti dalla realizzazione dei nuovi interventi e la loro incidenza sui costi di gestione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal Contratto di Servizio all'art. 9 comma 12;

5. Tali verifiche dovranno essere illustrate in apposite relazioni, fornite a Regione per ogni singolo intervento a corredo della documentazione prevista dalla normativa tecnica.

6. FERROVIENORD ha facoltà di proporre a Regione interventi di sviluppo e valorizzazione della rete ferroviaria regionale coerenti con gli obiettivi indicati nella programmazione regionale e nella pianificazione di settore, che possano

essere valutati in occasione degli aggiornamenti di cui all'art. 7 del presente Contratto.

7. Gli interventi che comportano modifiche all'assetto infrastrutturale preesistente e/o modifiche di funzionalità agli impianti in relazione all'esercizio ferroviario sono soggetti ad approvazione regionale in linea funzionale anche se gestiti da FERROVIENORD con risorse del Contratto di Servizio per la Gestione dell'infrastruttura Ferroviaria di interesse regionale e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. (DGR n. 4824 del 15 febbraio 2016). In tali casi FERROVIENORD dovrà predisporre una relazione che specifichi i seguenti ambiti per ogni progetto predisposto: obiettivi attesi dall'intervento, azioni proposte, eventuali controindicazioni o soggezioni indotte all'esercizio conseguenti, costi di realizzazione, eventuali risparmi attesi sull'esercizio e manutenzione.
8. FERROVIENORD inoltre in relazione alla necessità di assicurare un adeguato presidio all'attuazione della nuova programmazione del Contratto di Programma e considerati gli assidui rapporti e confronti con Regione, si impegna a fornire proprio personale dedicato, in affiancamento anche presso la sede di Regione Lombardia, a supporto delle attività di gestione, per il puntuale ottemperamento dei compiti e impegni in esso contenuti, ritenendo infatti il supporto professionale del summenzionato personale determinante per detta attuazione.

L'articolo 11 (Finanziamenti e modalità di erogazione) è così sostituito:

1. In relazione all'oggetto del Contratto di Programma, in particolare riguardo gli interventi infrastrutturali trattati nella presente parte seconda, ed agli impegni assunti dal Concessionario, Regione eroga le risorse coerentemente con l'avanzamento delle attività e secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento regionale e nello specifico alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori degli interventi.
2. Le Parti danno atto che, al momento della sottoscrizione del Contratto, le risorse per il finanziamento delle opere infrastrutturali del Programma degli interventi appartengono alle seguenti fonti:
 - a) Comunitaria: nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2007 – 2013 – Asse III "Mobilità Sostenibile", sono state cofinanziate alcune opere, previste nel Programma di Interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
 - b) Statale: con riferimento agli Accordi Finanziari siglati con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello specifico, l'Accordo di Programma del 12 novembre 2002 e successivo Accordo integrativo del 14 marzo 2011, l'Accordo di Programma del 9 marzo 2011 ex Legge 910/86, nonché l'Accordo, sottoscritto il 20 dicembre 2002, per la realizzazione della nuova stazione FNME di Milano Affori ex legge 211/92;
 - c) Statale: con riferimento alla Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e Ferrovienord Spa per la realizzazione di interventi per la sicurezza ferroviaria finanziati con risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020. Per tali risorse, Regione, ai sensi

- dell'art. 15 della citata Convenzione, si è impegnata a tenere una gestione finanziaria separata, attraverso l'istituzione di specifici capitoli di entrata e di spesa nel proprio bilancio;
- d) Statale: con riferimento al Decreto n. 30 del 1° febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale";
 - e) Regionale: con risorse autonome disponibili sul bilancio regionale e quelle assegnate dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 (PAR FSC, già PAR FAS);
 - f) Regionale: con riferimento alla DGR n. X/7587 del 18 dicembre 2017, con cui Regione Lombardia ha approvato un elenco di interventi infrastrutturali e ambientali, scaturito da un'attività di confronto con il territorio e in particolare con le Province e i Comuni Capoluogo;
 - f bis) Regionale: con riferimento alla DGR n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, con cui Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica";
 - g) Altri finanziamenti: con riferimento a contributi provenienti da Amministrazioni pubbliche ovvero da soggetti privati.
3. L'approvazione in linea economica dei progetti definitivi o esecutivi da parte di Regione, di cui al precedente articolo 9, avviene quando il Quadro Economico dell'opera trova completa copertura finanziaria. Il Quadro Economico tipo costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 3 bis. Per progetti relativi alla fornitura di materiali e/o la realizzazione di interventi che godono di una parziale copertura finanziaria, Regione approva in linea tecnica l'intero progetto ed in linea economica solo i lotti completamente finanziabili. L'approvazione in linea economica dei restanti lotti viene subordinata e demandata al reperimento delle risorse necessarie.
4. L'approvazione di interventi che, a seguito di adeguamenti progettuali, comportano variazioni dei quadri economici fino ad un massimo del 10% rispetto a quanto previsto nel Programma stesso, può avvenire mediante atti dirigenziali, subordinatamente alla verifica della completa copertura finanziaria.
5. Regione si impegna, in sede di approvazione dei progetti presentati da FERROVIENORD, a riconoscere nei relativi quadri, di cui FERROVIENORD dovrà tenere agli atti adeguata documentazione di rendicontazione:
- a) le **spese tecniche** per le indagini, gli studi, la progettazione, la direzione lavori e gli adempimenti relativi agli espropri.
- Tali spese sono riconosciute nella misura del 10% del valore delle opere. Per motivate circostanze, adeguatamente documentate da FERROVIENORD, quali varianti in corso d'opera per motivi indipendenti

da FERROVIENORD, tale percentuale potrà essere aumentata di un ulteriore 3%.

Le spese per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sono riconosciute nella misura dell'1%.

Le spese tecniche relative alle progettazioni di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva potranno essere liquidate a fronte della validazione e/o dell'approvazione della relativa fase progettuale da parte di Regione; quelle intervenute nella fase di realizzazione verranno riconosciute alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori degli interventi.

- b) le **spese generali** connesse alla gestione degli interventi, in via esemplificativa e non esaustiva: attività di consulenza, spese per le procedure di gara, spese legali, collaudi e assistenza ai collaudi nella misura forfettaria dell'2% dell'importo dei lavori a base d'asta.
 - b bis) a seguito dell'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto definitivo delle opere, di cui all'articolo 9, e alla dichiarazione della pubblica utilità, Regione, ai sensi dell'art. 20 del DPR 327/2001, riconosce a FERROVIENORD un importo pari all'80% del valore della voce "B5 – acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi" indicata nel Quadro Economico.
 - b ter) Regione si impegna a riconoscere a FERROVIENORD, all'interno del Quadro Economico, le risorse necessarie a coprire gli oneri relativi alle scorte per la protezione dei cantieri, la modifica degli impianti esistenti e le attivazioni di cui all'articolo 10 comma 1.bis.
 - c) per gli interventi finanziati con il Fondo FSC 2014-2020, ai sensi dell'articolo 12 della già menzionata Convenzione, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento, nonché per l'avviamento in pre-esercizio ed il collaudo delle opere o delle tecnologie oggetto dell'intervento stesso.
 - d) per gli interventi finanziati con risorse stanziare con il Decreto n. 30 del 1° febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale" a rimettersi alle disposizioni che verranno concordate con il MIT attraverso apposita convenzione.
 - e) per gli interventi di cui all'articolo 9 comma 3 lettere f), f bis) ed f ter) si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16 comma 3.
6. A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, gli eventuali ribassi d'asta non costituiscono spese ammissibili e pertanto non possono essere utilizzati da FERROVIENORD per spese aggiuntive, salvo che Regione ne autorizzi l'eventuale utilizzo per la copertura di varianti in corso d'opera a seguito di specifica istanza da parte di FERROVIENORD.

Qualora, all'interno del Quadro Economico, i valori previsti nella sezione "Somme a Disposizione" corrispondenti alle voci specifiche non dovessero presentare valori sufficienti a coprire i costi sostenuti, FERROVIENORD potrà richiedere con istanza di "Compensazione Fondi Disponibili" l'utilizzo degli importi disponibili sulle altre voci del Quadro Economico fermo restando il valore complessivo del finanziamento approvato.

7. Regione conferma il Fondo di rotazione già costituito da FERROVIENORD dietro autorizzazione di Regione, come stabilito dall'art. 9 del Contratto di Programma sottoscritto il 17 febbraio 2003.

Tale fondo alimentato con le risorse finanziarie recuperate e iscritte in bilancio per effetto dell'applicazione della normativa in materia di IVA alle commesse di investimento, potrà essere destinato al finanziamento degli interventi previsti nel programma ovvero al fine di anticipare le risorse necessarie alle indagini, alle valutazioni di fattibilità ed alle progettazioni relative all'attuazione del programma di investimenti.

Per queste utilizzazioni dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione regionale, a seguito dei risultati del bilancio annuale di esercizio.

Entro il giugno di ciascun anno, FERROVIENORD si impegna a comunicare a Regione l'entità delle risorse di cui al precedente comma e la relativa proposta di utilizzo.

L'articolo 15 (Compiti e impegni del Concessionario) è così sostituito:

1. FERROVIENORD, in qualità di Concessionario della rete ferroviaria regionale, ha il compito di attuare gli interventi di Manutenzione Straordinaria all'interno degli interventi di Manutenzione Straordinaria, elencati secondo il piano di PARTE 3 – Tabella A allegata e dettagliati nel programma triennale contenuto nella PARTE 3 – Tabella B di cui all'art. 3.
- 1 bis. FERROVIENORD, in qualità di stazione appaltante, ha l'obbligo di progettare e adottare gli opportuni provvedimenti per la protezione della rete in fase di cantiere mediante squadre di scorta in ottemperanza alle normative ANSF. A tal fine, in sede di progettazione degli interventi, predisporrà specifico elaborato di progetto da consegnare a Regione Lombardia con la stima dei costi relativi alle squadre di scorta per la protezione dello specifico cantiere, il cui importo verrà riportato nel Quadro Economico delle opere (voce 15 c del quadro tipo di cui all'articolo 16 comma 2 bis).
2. FERROVIENORD svolge le attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori ovvero esecuzione contratto, adempimenti in materia di sicurezza cantieri, collaudo e messa in esercizio degli interventi di Manutenzione Straordinaria contenuti nel programma triennale.
3. FERROVIENORD trasmette a Regione i progetti esecutivi degli interventi di cui ai punti precedenti (relazione tecnica, tavole illustrative, capitolato, computo e quadro economico);
4. FERROVIENORD, qualora l'intervento richieda l'acquisizione definitiva e/o temporanea di aree, finalizzata alla dichiarazione da parte di Regione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, trasmette a Regione i progetti definitivi;

5. FERROVIENORD è tenuta a:

- a) attenersi al programma previsto nella PARTE 3 – Tabella B nella redazione della documentazione tecnica e nella realizzazione degli interventi;
- b) adottare le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle attività volte all'adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto e garantire la piena efficacia ed utilizzabilità delle opere infrastrutturali oggetto di manutenzione straordinaria e minimizzare le interferenze con l'esercizio;
- c) utilizzare e aggiornare il database attraverso l'applicativo Ferronet messo a disposizione da Regione per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all'approvazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- d) comunicare a Regione gli esiti delle procedure di affidamento con indicazione dei relativi ribassi d'asta conseguiti;
- e) comunicare ed ottenere la validazione da Regione delle variazioni nell'ambito di interventi di Manutenzione Straordinaria già appaltati e in corso di realizzazione, che comportino modifiche sulla funzionalità delle infrastrutture o degli impianti ovvero che determinino un maggiore costo rispetto al Quadro Economico approvato;
- f) informare Regione dell'insorgere di eventuali contenziosi e comunicare gli atti adottati per la relativa risoluzione;
- g) minimizzare gli impatti dei lavori sull'esercizio ferroviario appaltando di norma le lavorazioni nelle fasce di normale chiusura del servizio pubblico.

6. FERROVIENORD, nella redazione della documentazione tecnica, è tenuta ad effettuare le seguenti valutazioni/verifiche riguardo:

- a) le ricadute derivanti dalla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla funzionalità del servizio ferroviario nonché eventuali miglioramenti e/o innovazioni sul modello di esercizio rese possibili dall'intervento;
- b) la quantificazione dei costi e/o dei risparmi in spesa corrente, indotti dalla realizzazione della manutenzione straordinaria e la loro incidenza sui costi di gestione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal Contratto di Servizio all'art. 9 comma 12;

7. Tali verifiche dovranno essere illustrate in apposite relazioni, fornite a Regione per ogni singolo intervento a corredo della documentazione prevista dalla normativa tecnica.

L'articolo 16 (Finanziamenti e modalità di erogazione) è così sostituito:

1. In relazione all'oggetto del Contratto di Programma, in particolare riguardo gli interventi di Manutenzione Straordinaria trattati nella presente parte terza, ed agli impegni assunti dal Concessionario, Regione si impegna ad erogare le risorse coerentemente con l'avanzamento delle attività e alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori, in analogia a quanto avviene per gli appalti di opere infrastrutturali.

2. Le risorse derivanti dall'efficientamento dei costi di manutenzione di cui all'allegato 7 del Contratto di Servizio sono computate in sede di chiusura di ciascun anno di vigenza di tale contratto, a partire dal 2017, e successivamente destinate alla Manutenzione Straordinaria per l'anno seguente.
- 2 bis. L'approvazione in linea economica dei progetti definitivi o esecutivi da parte di Regione, di cui al precedente articolo 9, avviene quando il Quadro Economico dell'opera trova completa copertura finanziaria. Il Quadro Economico tipo costituisce allegato parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2 ter. Per progetti relativi alla fornitura di materiali e/o la realizzazione di interventi che godono di una parziale copertura finanziaria, Regione approva in linea tecnica l'intero progetto ed in linea economica solo i lotti completamente finanziabili. L'approvazione in linea economica dei restanti lotti viene subordinata e demandata al reperimento delle risorse necessarie.
3. Regione si impegna, in sede di approvazione dei progetti esecutivi presentati da FERROVIENORD, a riconoscere nei relativi quadri economici, di cui FERROVIENORD dovrà tenere agli atti adeguata documentazione di rendicontazione, le spese tecniche per le indagini, gli studi, la progettazione, gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la direzione lavori e ogni altra spesa generale, nella misura forfettaria omnicomprendente pari al 6% dell'importo dei lavori.
4. Regione, qualora un intervento di manutenzione straordinaria necessiti dell'acquisizione definitiva e/o temporanea di aree, si impegna a riconoscere nel relativo quadro economico, oltre al 6% previsto in misura forfettaria per le spese tecniche come al comma precedente, gli oneri relativi agli espropri;
- 4 bis. Le spese tecniche relative alle progettazioni potranno essere liquidate nella misura forfettaria del 2% a fronte dell'approvazione del progetto da parte di Regione; quelle intervenute nella fase di realizzazione verranno riconosciute alla presentazione degli Stati di Avanzamento Lavori degli interventi".
- 4 ter. Regione si impegna a riconoscere a FERROVIENORD, all'interno del Quadro Economico, le risorse necessarie a coprire gli oneri relativi alle scorte per la protezione dei cantieri di cui all'articolo 10 comma 1.bis.
5. *comma soppresso.*
6. A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, gli eventuali ribassi d'asta non costituiscono spese ammissibili e pertanto non possono essere utilizzati da FERROVIENORD per spese aggiuntive, salvo che Regione ne autorizzi l'eventuale utilizzo per la copertura di varianti in corso d'opera a seguito di specifica istanza da parte di FERROVIENORD.
Qualora, all'interno del Quadro Economico, i valori previsti nella sezione "Somme a Disposizione" corrispondenti alle voci specifiche non dovessero presentare valori sufficienti a coprire i costi sostenuti, FERROVIENORD potrà richiedere con istanza di "Compensazione Fondi Disponibili" l'utilizzo degli importi disponibili sulle altre voci del Quadro Economico fermo restando il valore complessivo del finanziamento approvato".

Articolo 4 “Modifiche agli allegati”

Gli allegati sono sostituiti e integrati dai seguenti:

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- **Parte 2 - Relazione programma investimenti.**
- **Parte 2 - Tabelle A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G e H.**
- **Parte 2 – Quadro Economico tipo degli interventi della Parte 2.**
- **Parte 3 - Relazione manutenzioni straordinarie.**
- **Parte 3 - Tabelle A, B e C.**
- **Parte 3 – Quadro Economico tipo degli interventi della Parte 3.**